

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 14/10/2022

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 25

Oggetto: **DECRETO AIUTI TER: NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO E ULTERIORI NOVITÀ**

- Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144

INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO (ARTT. 18 E 19)

Il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) introduce, all'art. 18, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore **indennità una tantum di 150 euro** da riconoscere, a cura dei **datori di lavoro**, ai **lavoratori dipendenti**, con la **retribuzione di competenza** del mese di **novembre 2022**. **Condizioni per l'accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro**. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall'INPS.

La misura ricalca sostanzialmente quella introdotta dal Decreto Aiuti che ha trovato applicazione nello scorso mese di luglio. Rispetto a quella misura, la nuova indennità una tantum è fissata in un importo inferiore (150 euro anziché 200 euro) e per averne diritto viene meno il requisito della fruizione, in periodi precedenti, dell'esonero contributivo dello 0,8% (dunque, la presenza di un imponibile su base mensile non superiore a euro 2.692) **e in sua sostituzione è introdotto quello della presenza, per il mese di novembre 2022, di un imponibile previdenziale non superiore a euro 1.538**.

Beneficiari dell'indennità una tantum

Ai sensi del comma 1, art. 18 del DL n. 144/2022, **beneficiari dell'indennità una tantum di 150 euro** sono i **lavoratori dipendenti**

- **non titolari** dei trattamenti di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16, dunque, non titolari di **trattamenti pensionistici** e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del **reddito di cittadinanza**;
- aventi un **imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro**.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS (e, dunque, con imponibile previdenziale azzerato).

Momento di erogazione

Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell'indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1 dell'art. 18 si fa riferimento alla "retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022". Anche questa volta, la formula utilizzata risulta quantomeno infelice. In ambito paghe, infatti, assume assoluta rilevanza fare riferimento alla "retribuzione erogata" in un mese piuttosto che alla "retribuzione di competenza" di un certo mese. Questo perché nei casi in cui la retribuzione è erogata nel mese successivo a quello di maturazione, fare riferimento al mese di erogazione della retribuzione piuttosto che al mese di competenza della retribuzione porta ad individuare momenti diversi.

Ciò premesso, **si ritiene** che chi ha scritto la norma volesse in realtà individuare il momento di corresponsione dell'indennità una tantum di 150 euro nella **retribuzione di competenza novembre 2022** (erogata i primi giorni di dicembre da parte delle aziende che adottano questa prassi). In questo modo, l'indennità verrebbe liquidata con la medesima retribuzione utilizzata anche ai fini della verifica del requisito di imponibile previdenziale non superiore a euro 1.538. Si attende, in ogni caso, conferma di tale interpretazione.

Riconoscimento previa dichiarazione del lavoratore

Lo stesso comma 1, art. 18 dispone, inoltre, che l'**indennità una tantum di 150 euro** sia **riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro**

previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16.

Nello specifico, **ciascun lavoratore interessato** (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro) deve rilasciare una **dichiarazione** in cui attesta

- di **non essere titolare di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, comma 1);
- che il **nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza** (art. 19, comma 16).

Caratteristiche dell'indennità una tantum

L'indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti **una sola volta**, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L'indennità, inoltre,

- **non è cedibile**, né **sequestrabile**, né **pignorabile**;
- **non costituisce reddito** né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.

Modalità di recupero dell'indennità una tantum

È previsto che, nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sia compensato attraverso la **denuncia UniEmens** secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Casi di riconoscimento dell'indennità da parte dell'INPS

L'art. 19 del DL n. 144/2022 dispone che l'**INPS** eroghi, **in automatico**, l'**indennità una tantum pari a 150 euro**

- nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, **titolari di trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7);

Ai predetti fini, i soggetti in questione devono possedere un **reddito** assoggettabile ad IRPEF **non superiore**, per l'anno **2021, a 20.000 euro**. L'indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui lo stesso svolga attività lavorativa.

- nel mese di novembre 2022, ai **lavoratori domestici, già beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro**, che **abbiano in essere** uno o più **rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022**, data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (art. 19, comma 8);
- a coloro che hanno percepito per il mese di **novembre 2022 l'indennità NASpl e DIS-COLL** (art. 19, comma 9);
- a coloro che, **nel corso del 2022**, percepiscono l'**indennità di disoccupazione agricola** di competenza del **2021** (art. 19, comma 10);
- ai **nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza** (art. 19, comma 16).

Ai suddetti nuclei, l'indennità una tantum di 150 euro sarà corrisposta nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell'INPS.

L'Istituto eroga, **a domanda**, l'indennità una tantum di 150 euro a

- **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 11);

I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 19, comma 12)

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI